

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2113

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCANI

Modifica all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'obbligo di iscrizione dei titolari di assegni di ricerca *post-laurea* e *post-dottorato* alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale

*Presentata il 20 febbraio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che l'importo degli assegni di cui sopra sia determinato dal soggetto che intende conferire gli as-

segni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro e che gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti sopra menzionati. L'assegno o borsa di ricerca *post laurea* è conferito mediante procedura di valutazione comparativa, a seguito di cui è stipulato un apposito contratto di diritto privato avente le seguenti caratteristiche:

non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato;

l'attività dell'assegnista è strettamente correlata con la realizzazione di un programma di ricerca e si svolge in condizioni di autonomia;

l'attività dell'assegnista presenta carattere continuativo, temporalmente defi-

nito ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività dei responsabili della ricerca;

al titolare dell'assegno può essere affidata una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa secondo criteri stabiliti dal Consiglio di facoltà;

generalmente e ove non diversamente previsto, i diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali il borsista possa a vario titolo partecipare, sono di titolarità esclusiva della struttura universitaria conferente l'assegno.

Da rilevazioni dell'anno 2012, effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si stima in circa 14.000 il numero di assegnisti presso le Università pubbliche; ad essi si aggiungono gli assegnisti presso gli enti pubblici di ricerca.

Agli assegni di cui sopra, secondo quanto stabilito dall'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, all'ultimo periodo della quale è specificato che sono esclusi dall'obbligo all'iscrizione ad una apposita gestione separata, presso l'INPS, i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività, il che significa che il destinatario di assegno di ricerca non riceve alcun tipo di versamento previdenziale.

La presente proposta di legge muove dalla necessità di tutelare questa tipologia di contratto, strumento largamente utilizzato dagli atenei e dai vari enti di ricerca, garantendo agli assegnisti maggiori garanzie a livello previdenziale.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. All'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione dei soggetti titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca *post-laurea* e *post-dottorato* ».

€ 1,00



\*17PDL0023710\*